



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 12-11-2014

IL DIRIGENTE

SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE  
MODIFICA DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI -  
"LEGGE SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA"**

*Ecc.mi Capitani Reggenti,*

*On.li Consiglieri,*

il presente progetto di legge, che mi pregio di presentare, è il frutto di una serie di riflessioni e suggerimenti che sono pervenuti da diversi ambiti e sono legati, sia all'esperienza applicativa della legge e delle norme attualmente in vigore, sia alle raccomandazioni che gli Organismi internazionali (ECRI e GRETA) hanno indicato. Inoltre, il progetto di legge ha l'obiettivo di elaborare in termini legislativi alcune disposizioni contenute nell'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale approvato il 19 settembre 2014 conseguentemente all'istanza d'Arengo n. 10 del 6 aprile 2014.

Altra esigenza infine, alla quale si è voluto rispondere, è quella di favorire la salvaguardia dell'unità familiare, soprattutto al riguardo dei ricongiungimenti in relazione al rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

Si sono eliminate le disparità di trattamento tra cittadini sammarinesi originari e assunti, da una parte, e i cittadini naturalizzati e per matrimonio, dall'altra, al riguardo della possibilità di concessione della residenza per i figli legittimi, naturali o adottivi.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI**

Passando ad un'illustrazione sommaria dell'articolato, fatte salve alcune disposizioni che hanno carattere di coordinamento ed integrazione, gli articoli che hanno portata sostanziale sono i seguenti:

**Art. 5**, che istituisce una nuova forma di permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro, così come suggerito da accordi internazionali per permettere agli studenti cittadini e/o residenti di aderire a programmi di studio lavoro in ambito internazionale, in regime di reciprocità.

**Artt. 9 e 24**, che prevedono l'abrogazione della norma che dispone la revoca del permesso di soggiorno o della residenza in caso di separazione avvenuta nei primi 5 anni di matrimonio qualora non fosse nata prole.

**Art. 10**, con il quale si abroga l'art. 13 comma 10 della Legge n. 118/2010, così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legge n.170/2011 e, per superare le disparità di trattamento tra le varie tipologie di cittadinanza sammarinese, si inserisce il successivo **Art. 16** che introduce la possibilità di concessione di residenza anche in capo ai figli naturalizzati o per matrimonio.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI**

**Art. 11**, che propone di ampliare i permessi di soggiorno per il riavvicinamento/ricongiungimento familiare al fine di tutelare l'unità familiare ed il rapporto genitoriale, in ambiti attualmente non regolamentati. Inoltre, con l'introduzione del comma 14, viene riconosciuta la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno ad una convivenza che presenti una stabilità di almeno 5 anni continuativi.

**Art. 12**, che afferendo in modo particolare all'ordine del giorno in premessa citato, introduce una nuova tipologia di permesso di convivenza.

**Art. 17**, che amplia le possibilità di concessione della residenza previste all' art.16 comma 3 della Legge n. 118/2010 in capo alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione.

**Art. 18**, che ha come intento quello di raccordarsi con la Legge n. 71/2013, nonché con il Decreto Delegato 25 aprile 2014 n. 63, al fine di creare un unico e più simile percorso nella concessione della residenza ai coniugi e ai figli dei soggetti che rientrano nelle tipologie previste dall'art. 16 comma 3 della Legge n. 118/2010.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI**

**Art. 19**, che prevede la concessione della residenza ai figli in affido a coppie sammarinesi e/o residenti.

**Art. 23**, che nel rispetto della formulazione precedente, disciplina più analiticamente i casi di revoca della residenza in capo all'Ufficio di Stato Civile, individuando le autorità competenti al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione della residenza stessa. Con l'art. 26 si è inoltre fornito lo strumento per proceduralizzare il percorso di revoca della residenza in base alle sopravvenute normative sul procedimento amministrativo.

**Art. 28**, che integra il regime sanzionatorio, prevedendo in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori una sanzione pecuniaria nei casi di inottemperanza agli obblighi comunicativi.

**Art. 31**, che integra come norma transitoria, la possibilità della concessione della residenza ai coniugi ed ai figli titolari di permesso di soggiorno ordinario in forza dell'art. 16 comma 3 della Legge n.118/2010.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI**

**Art. 32**, che prevede l'adeguamento dell'attuale decreto delegato (D.D. n. 186/2010) in ragione delle modifiche apportate dalla presente legge.

**Art. 33**, che prevede l'adozione di un testo unico, al fine di rendere più semplice la lettura delle norme relative ai permessi di soggiorno ed alle residenze che si sono succedute nel corso di questi anni.

**IL SEGRETARIO DI STATO**

( - Pasquale Valentini - )  
